

ALLEGATO “A”

Alla delibera di Consiglio

Comunale n.154 del 22/12/2010



COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	Pag. 3
Art. 2 - Carattere della tassa.....	Pag. 3
Art. 3 - Presupposto della tassa.....	Pag. 3
Art. 4 - Zone non servite e disfunzioni nel servizio.....	Pag. 3
Art. 5 - Soggetti passivi.....	Pag. 4
Art. 6 - Locali ed aree tassabili.....	Pag. 4
Art. 7 - Locali ed aree non soggette alla tassa per improduttività di rifiuti.....	Pag. 5
Art. 8 - Locali ed aree non soggette alla tassa per produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani.....	Pag. 6
Art. 9 - Esclusioni dalla tassa.....	Pag. 7
Art. 10 - Modalità di misurazione dei locali e delle aree.....	Pag. 7
Art. 11 - Gettito e costo del servizio.....	Pag. 7

TITOLO II - TARIFFE

Art. 12 - Deliberazione.....	Pag. 7
Art. 13 - Criteri di commisurazione della tassa.....	Pag. 8
Art. 14 - Tariffe per particolari condizioni d'uso.....	Pag. 9
Art. 15 - Agevolazioni- riduzioni.....	Pag. 9
Art. 16 - Cumulo delle riduzioni/agevolazioni.....	Pag. 10
Art. 17 - Esenzioni.....	Pag. 10
Art. 18 - Tassa giornaliera di smaltimento.....	Pag. 11
Art. 19 - Servizio stagionale.....	Pag. 11

TITOLO III - GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA TASSA

Art. 20 - Denunce.....	Pag. 12
Art. 21 - Lotta all'evasione.....	Pag. 12
Art. 22 - Accertamento.....	Pag. 13
Art. 23 - Riscossione.....	Pag. 13
Art. 24 - Controllo dei dati.....	Pag. 14
Art. 25 - Accesso agli immobili.....	Pag. 14
Art. 26 - Accertamento per presunzione semplice.....	Pag. 14
Art. 27 - Funzionario responsabile.....	Pag. 15
Art. 28 - Rimborsi.....	Pag. 15
Art. 29 - Contenzioso.....	Pag. 15
Art. 30 - Sanzioni.....	Pag. 16
Art. 31 - Forme di gestione.....	Pag. 16

TITOLO IV NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 32 - Disposizioni finali.....	Pag. 16
Art. 33 - Pubblicità del regolamento e degli atti.....	Pag. 16
Art. 34 - Variazioni al regolamento.....	Pag. 16

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni nel Comune di Alcamo in attuazione delle disposizioni contenute nel Capo III del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive integrazioni e modifiche legislative. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. 03/04/2006, n. 152. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27/07/2000 n. 212, recante norme sullo statuto del contribuente, il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, Testo Unico degli enti locali, nonché la vigente legislazione regionale, il vigente statuto comunale e le relative norme di applicazione.

ART. 2

CARATTERI DELLA TASSA

1. La Tassa viene applicata su base annuale a cui corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma ed in base a tariffe specifiche commisurate alla capacità di produrre rifiuti, alla destinazione dei locali ed al costo del servizio.
2. La Tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'occupazione o la detenzione e cessa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.

ART. 3

PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibito, esistenti nel territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa, ad esclusione di quelli indicati dai successivi articoli 7-8.
2. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

ART. 4

ZONE NON SERVITE E DISFUNZIONI NEL SERVIZIO

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa, la tassa è dovuta nella misura pari al 40 per cento della tariffa per distanze superiori a ml. 500 dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrate o di fatto servite.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, gli eventuali viali di accesso privati agli insediamenti.
3. La medesima riduzione si applica agli immobili ubicati in zone in cui il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto o è effettuato in grave

violazione delle prescrizioni del regolamento per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta.

4. Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del servizio è verificato dal Difensore Civico, su relazione del responsabile del servizio ed è accertato con deliberazione della Giunta Comunale.
5. L'interruzione del servizio di raccolta della nettezza urbana per motivi sindacali o imprevedibili non comporta esonero o riduzioni dal tributo. Qualora però l'utente provveda a sue spese allo smaltimento dei rifiuti ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione della quota pagata per il periodo corrispondente al mancato svolgimento del servizio nella misura del 50%. La riduzione è vincolata alle condizioni previste dal comma 6 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/93.
6. Gli occupanti o detentori degli insediamenti, comunque situati fuori dell'area di raccolta, sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori vicini.

ART.5 SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono locali o aree scoperte di cui al precedente articolo 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.
2. Per i locali concessi in affitto o comodato, la tassa è dovuta dal proprietario quando l'affitto o il comodato è occasionale o comunque inferiore all'anno, mentre è dovuta dal conduttore se l'affitto o comodato è relativo ad un periodo superiore all'anno e documentata da regolare contratto.
3. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

ART. 6 LOCALI ED AREE TASSABILI

1. Sono soggetti alla tassa le superfici di tutti i locali e aree scoperte comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o posata nel suolo, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, fatta eccezione per quelle dei successivi art. 7 e 8, dove si producano o si possano produrre rifiuti urbani o speciali assimilati. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, per i quali risulta rilasciata una licenza o un'autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali medesimi.
2. Relativamente alle utenze domestiche sono considerati nella formazione della superficie utile tutti i vani principali, gli accessori diretti ed indiretti (corridoi, ingressi, anticamere, ripostigli, bagni) nonché tutti i locali di servizio, anche se interrati o separati dal locale principale (a titolo esemplificativo: cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni).

3. Per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali, principali, secondari o accessori, destinati all'esercizio dell'attività.
4. Sono altresì soggette all'applicazione della tassa tutte le aree scoperte costituenti superficie operativa per l'esercizio dell'attività, con esclusione di quelle aree che hanno natura di accessorio o pertinenza del locale principale, predisposte all'uso, anche se di fatto non utilizzate, presupponendo tali quelle aree dotate di impianti, attrezzature o per le quali risulta rilasciata una licenza o un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività.

ART. 7

LOCALI ED AREE NON SOGGETTE ALLA TASSA PER IMPRODUTTIVITÀ DI RIFIUTI

1. Ai sensi dell'art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93, non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.
2. Non sono soggetti all'applicazione della tassa, in base al comma precedente, i seguenti locali:

USO DOMESTICO:

- Balconi, scale, terrazze e porticati costituenti pertinenze e/o accessori;
- Solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- Locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del C.C., fatta eccezione per i locali di portineria e di alloggio di portieri, fermo restando la tassabilità dei locali ad uso esclusivo;
- Locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- Locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- Superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri;
- Aree scoperte pertinenziali o accessorie di case di civile abitazione, incluse le aree a verde.

USO NON DOMESTICO:

- Aree dove si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti;
- Locali ed aree degli impianti sportivi limitatamente alle superfici destinate effettivamente all'esercizio dello sport;
- Locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, silos e simili;
- Aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- Aree scoperte costituenti pertinenza dei locali quali aree verdi, parcheggi al servizio dei dipendenti e dei clienti, aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- Aree impraticabili o intercluse da recinzione;

- Aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - Aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - Zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali, commerciali e artigianali adibite a depositi all'aperto;
 - Aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
3. Le circostanze di cui al comma 1 del presente articolo devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

ART. 8
LOCALI ED AREE NON SOGGETTE ALLA TASSA PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
2. Fermo restando l'esclusione prevista per i locali e le aree delle attività che producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, in caso di produzione promiscua di rifiuti speciali assimilati agli urbani e di rifiuti speciali non assimilati pericolosi o non pericolosi, la determinazione della superficie complessiva assoggettata alla tassa, qualora non sia possibile verificarla concretamente o comunque sussistano problemi per l'individuazione dei locali/aree o parti di esse che producono rifiuti speciali assimilati e quelle che producono rifiuti speciali non assimilati, è effettuata in modo forfetario applicando alla superficie le percentuali di riduzione distinte per tipologia di attività, di seguito indicate:

ATTIVITA'	PERCENTUALE RIDUZIONE SUPERFICIE
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	35%
Gabinetti dentistici, radiologici, odontotecnici, laboratori di analisi	20%
Autoriparatori, elettrauti	40%
Carrozzerie, demolitori, rottamai	40%
Tipografie, serigrafie, litografie, stamperie	30%
Vetriere	30%
Verniciatura e lucidatura mobili e infissi	40%
Marmisti, lapidei	30%
Falegnamerie e attività di lavorazione legno e affini	25%
Allestimenti, produzione materiale pubblicitario	30%
Lavorazione materie plastiche, vetroresine	30%
Autolavaggi	20%
Lavorazioni metalmeccaniche	30%
Gommisti	30%
Cantine vinicole e caseifici	20%
Laboratorio riparatori componenti elettriche ed elettroniche	30%
Laboratorio riparatori per lavatrici, frigoriferi, forno a microonde etc.	30%
Laboratorio riparatori di informatica etc.	30%

3. La riduzione di cui al comma precedente viene accordata, ove non siano riscontrabili in maniera oggettiva i requisiti di esenzione, solo ai contribuenti che presenteranno idonea documentazione atta a comprovare lo smaltimento a proprie spese dei rifiuti speciali non assimilati.

ART. 9 ESCLUSIONE DALLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 62, comma 5, del D.Lgs. 15/11/93, n. 507 sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati Esteri.

ART. 10 MODALITÀ DI MISURAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE

1. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. La superficie è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare al netto degli ingombri dei muri divisorii interni.
2. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
3. Per gli esercenti la distribuzione di carburanti sono escluse dalla commisurazione della superficie:
 - a) le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio;
 - b) le aree scoperte adibite a verde.
4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia rispettivamente: superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

ART. 11 GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO

1. Il gettito complessivo del tributo non può superare il costo di esercizio, né essere inferiore al 50% del costo medesimo.
2. La determinazione del costo di esercizio, in quanto desumibile dai dati del conto consuntivo, è compito del responsabile del servizio finanziario secondo le disposizioni contenute nell'articolo 61 del Decreto Legislativo 507/93.
3. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana un importo pari al 15% a titolo di costo di spazzamento dei rifiuti solidi urbani.

TITOLO II

TARIFFE

ART. 12 DELIBERAZIONE

1. Le tariffe sono adottate con provvedimento del Sindaco entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con decorrenza

comunque dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se deliberate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro detto termine.

2. In caso di mancata deliberazione entro la scadenza predetta si applicano le tariffe deliberate l'anno precedente.
3. Il provvedimento di determinazione delle tariffe contiene tutti gli elementi indicati dall'art. 69 del D.Lgs 507/93.

ART. 13 CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tariffa è commisurata all'uso ed alla superficie dei locali e delle aree tassabili.
2. Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree secondo l'uso cui sono destinate, sono suddivise nelle seguenti 11 categorie:

Categoria	DESCRIZIONE
1	Locali e/o aree degli uffici pubblici e privati, studi medici e simili, studi e uffici di professionisti iscritti ai propri albi professionali, laboratori di analisi e fisioterapeutici, redazioni di giornali radio, televisione e simili.
2	Locali e/o aree dei bar, delle gelaterie, delle pasticcerie, delle birrerie, delle friggitorie, rosticcerie e delle paninerie, delle pizzerie, trattorie e dei ristoranti. Locali e/o aree destinate alla ristorazione all'interno degli esercizi alberghieri. Locali e/o aree dei supermercati, mini market e esercizi commerciali di beni alimentari e/o deperibili anche surgelati.
3	Locali e/o aree degli esercizi commerciali per la vendita di mobili, articoli da regalo, articoli casalinghi, tabaccherie e ricevitorie del totocalcio, del totip e simili, apparecchi elettrici in genere, cartolerie, giornali e riviste, orologerie, gioiellerie bigiotterie, abbigliamento in genere, mercerie, farmacie, accessori auto e simili etc... e per la vendita di beni alimentari non previste nelle altre categorie, esercizi per l'igiene e la cura della persona (barbieri, centri di bellezza, parrucchieri, centri per massaggi e per la ginnastica), sale scommesse e simili.
4	Locali e/o aree delle civili abitazioni comprese le dipendenze (autorimesse, ripostigli, cantine, soffitte praticabili, verande coperte etc.) residence, case coloniche, case sparse, scuole e asili pubblici e privati e delle autoscuole.
5	Locali e/o aree degli istituti di credito e banche, assicurazioni, agenzie finanziarie, di viaggi.
6	Locali e/o aree delle convivenze e comunità, collegi, istituti di educazione e rieducazione, carceri, caserme, ospedali, case di riposo e di assistenza, gallerie, musei, biblioteche.
7	Locali e/o aree di alberghi, pensioni, locande e simili, campeggi, stabilimenti balneari e termali ed analoghi complessi attrezzati.
8	Locali degli esercizi per la vendita di frutta e verdura, fiori e simili.
9	Locali e/o aree delle sale cinematografiche e teatrali, delle discoteche, delle sale giochi, sale da ballo, sale da divertimento e simili, dei circoli, delle associazioni ed istituzioni di natura culturale, politica, religiosa e sindacale, degli impianti sportivi e delle palestre.
10	Locali e/o aree delle attività industriali ed artigianali, officine meccaniche compresi i relativi depositi ed uffici. , dei distributori e delle stazioni di rifornimento carburanti.
11	Locali e/o aree dei magazzini e dei depositi, delle autorimesse, degli autoservizi, degli autotrasportatori, delle sale di esposizione degli esercizi commerciali e dei parcheggi pubblici. Locali e/o aree degli esercizi commerciali per la vendita di autoveicoli, motoveicoli e macchine agricole.

3. Per le attività economiche con autorizzazione per periodi inferiori a 183 giorni si applica la tassa per la categoria corrispondente commisurata al solo periodo indicato nell'autorizzazione o, se superiore a quello di effettiva occupazione o conduzione. L'applicazione della disposizione del presente comma esclude la riduzione tariffaria di cui al successivo art. 14.

4. I locali e le aree, eventualmente non compresi nel presente regolamento saranno classificati per analogia.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e/o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

ART.14
TARIFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. Ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 507/93, la tariffa unitaria viene ridotta, per particolari condizioni d'uso come dal seguente prospetto:

N.	DESCRIZIONE	RIDUZIONE PERCENTUALE
1	Abitazioni con unico occupante	33%
2	Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune.	33%
3	I locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.	33%
4	Utente che, versando nelle circostanze di cui al n. 2 risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale.	33%
5	Agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.	30%

2. Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria o di variazione con effetto dall'anno successivo.
3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio dell'anno successivo il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76 del D. Lgs. 15/11/93, n. 507.

ART.15
AGEVOLAZIONI – RIDUZIONI

1. Nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pre-trattamento volumetrico, selettivo o qualitativo la tassa viene ridotta di una percentuale pari al beneficio che gli investimenti producono al gestore del servizio. A tal fine, il responsabile del servizio, acquista la documentazione dimostrativa delle spese sostenute, propone alla Giunta Comunale, previa valutazione tecnica, la soluzione tariffaria.
2. Le attività economiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 22/97 ovvero hanno proceduto al loro riutilizzo, hanno diritto ad una riduzione della tassa.
3. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero o al riutilizzo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 50% della tassa.

4. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle attività sono tenuti a presentare entro il 20 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero o al riutilizzo nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 15 del D.Lgs 22/97, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti.
5. Il procedimento per la determinazione dell'agevolazione viene avviato su documentata istanza dell'utente. Cessando le condizioni che hanno consentito il beneficio, il responsabile del servizio ne dispone la decadenza.
6. I contribuenti che versino in una delle seguenti situazioni usufruiscono di una riduzione del 30% della tassa:
 - a) Contribuenti titolari di pensione o assegni che alla data del 1° gennaio dell'anno di applicazione della tassa abbiano già compiuto il 65° anno di età e il cui reddito del nucleo familiare per l'anno precedente non sia superiore al doppio della pensione minima INPS e che possiedano la sola prima casa di abitazione;
 - b) Contribuenti che certifichino la presenza nel nucleo familiare di un soggetto disabile con riconoscimento di invalidità pari almeno all'80% e con reddito del nucleo familiare relativo all'anno precedente quello di riferimento della tassa non sia superiore al doppio della pensione minima INPS maggiorata del 20%.
7. Per le Associazioni senza finalità di lucro (ONLUS, NO PROFIT) esplicitamente indicata nello Statuto e che svolgono esclusivamente attività NO Profit limitatamente al locale presso cui vengono svolte le attività riconducibili agli scopi statutari escludendo quei locali dove viene svolta l'attività amministrativa, usufruiscono di una riduzione del 50% della tassa.
8. Ai fini dell'accertamento delle condizioni per usufruire delle riduzioni di cui precedenti commi 6 e 7, alla denuncia da presentare al Comune dovrà allegarsi la documentazione necessaria per la verifica della sussistenza dei requisiti.

ART. 16 CUMULO DELLE RIDUZIONI / AGEVOLAZIONI

1. Le riduzioni/agevolazioni di cui ai precedenti artt. 14 e 15 non sono cumulabili con la riduzione spettante a norma dell'art. 4 del presente regolamento.
2. Le predette riduzioni/agevolazioni (artt. 14-15) sono invece tra loro cumulabili, se si verificano tutti i presupposti per la loro concessione. In ogni caso l'ammontare della tassa dovuta non può essere inferiore al 50%.

ART.17 ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento della tassa gli edifici e le aree:
 - a) adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente il Comune.
 - b) destinati ed aperti al culto, compresi i locali della canonica, conventi, monasteri e tutti quelli annessi utilizzati esclusivamente a finalità sociali e religiose (a titolo puramente esemplificativo locali destinati ad oratorio, teatro, locali per attività catechistiche e quant'altre attinenti), con esclusione di locali adibiti ad usi diversi per i quali venga percepito, in qualunque modo, un compenso per l'utilizzo da parte di terzi.

- c) di proprietà del comune utilizzate per attività ricreative da centri sociali o da altri enti ed associazioni aventi finalità sociali.
- 2. Anche per detti edifici ed aree è obbligatoria, con eccezione dei locali detenuti direttamente dal Comune, la denuncia di cui al successivo art. 20 con annotata la richiesta di esenzione.
- 3. L'esenzione dovrà comunque essere accordata con deliberazione della Giunta Comunale.
- 4. La stessa deliberazione dovrà prevedere:
 - a) l'obbligo degli interessati di denunciare, entro 60 giorni, l'eventuale cambio di destinazione o qualsiasi fatto che comporti la perdita del diritto all'esenzione accordata;
 - b) che l'esenzione avrà validità fino a revoca.

ART.18 TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servizi di pubblico passaggio, è istituita la tassa giornaliera di smaltimento.
2. La misura è determinata dal Sindaco in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria corrispondente, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50 per cento.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabile per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. l'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D. Lgs. 15/11/93, n. 507 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.
5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
6. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme del presente regolamento e quelle del D. Lgs. N. 507/93, relative alla tassa annuale.
7. Trovano applicazione le agevolazioni previste dal presente regolamento.

ART. 19 SERVIZIO STAGIONALE

1. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposita delibera a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio, fermo restando il disposto del precedente articolo 4.

TITOLO III

GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA TASSA

ART. 20 DENUNCE

1. I soggetti passivi e i soggetti responsabili del tributo, presentano al comune o al soggetto incaricato, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune. La denuncia è redatta su appositi modelli predisposti dal comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario, l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, che comporti un maggiore ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. La denuncia deve contenere tutti gli elementi indicati dall'art. 70 del D.Lgs 507/93.
4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
5. L'ufficio competente rilascia ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
6. In occasione di iscrizione anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessate, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente, consegnando l'apposito modulo, a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

ART. 21 LOTTA ALL'EVASIONE

1. Per assicurare un'efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:
 - A) **UFFICIO TRIBUTI E/O SOGGETTO INCARICATO:**
 - 1) dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente articolo 20 e di qualsiasi altro atto ai fini della tassa, in apposita "cartella del contribuente";
 - B) **UFFICIO TECNICO - URBANISTICA:**
 - 1) dovrà assicurare ogni possibile collaborazione.
 - 2) dovrà assicurare la comunicazione di ogni elemento utile, ai fini della tassazione, relativo alle autorizzazioni o concessioni edilizie rilasciate anche in sanatoria.
 - C) **UFFICIO DI POLIZIA URBANA:**
 - 1) dovrà assicurare il controllo delle denunce e gli accertamenti, che potranno essere promossi dall'ufficio tributi o autonomamente effettuati.
 - D) **UFFICIO LICENZE:**
 - 1) dovrà assicurare la comunicazione degli elementi necessari ai fini della tassazione in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza.
 - E) **UFFICIO ANAGRAFE:**
 - 1) dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'ufficio tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.

2. Tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Direttore Generale, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.

ART. 22 ACCERTAMENTO

1. Il Comune procede all'esercizio dei poteri di accertamento provvedendo a:
 - a. accertamento in rettifica delle dichiarazioni incomplete od infedeli;
 - b. accertamento d'ufficio delle omesse denunce o dichiarazioni;
 - c. accertamento d'ufficio degli omessi, tardivi o parziali versamenti.
2. L'avviso di accertamento, debitamente motivato, deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati; entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e s.m.i. ed artt. 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.i.
3. La variazione dell'ammontare della tassa dovuta al cambio di categoria o alla variazione della tariffa non comporta l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.
4. In caso di omesso, parziale o tardivo pagamento dell'importo dovuto entro le scadenze, l'importo è riscosso in unica soluzione, previa notificazione di avviso di accertamento di cui al comma 1 lett. c) con il quale vengono irrogate le sanzioni amministrative tributarie ed applicati gli interessi moratori, come determinati dall'apposito regolamento comunale, calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono diventati esigibili.
5. In caso di omesso o parziale versamento dell'importo oggetto di avviso di accertamento entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua notificazione si procede alla riscossione coattiva secondo la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n. 639; in tal caso il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo
6. Gli accertamenti previsti nel presente articolo possono essere definiti con adesione del contribuente ai sensi del Regolamento di cui alla deliberazione consiliare n. 193 del 28/12/2000.
7. Per il pagamento delle somme dovute a seguito di degli avvisi di cui al comma 1 trova applicazione, per i contribuenti in condizioni economiche disagiate, l'art. 14 del regolamento comunale di cui al comma precedente.
8. Gli avvisi di cui commi precedenti devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.
9. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

ART. 23 RISCOSSIONE

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 72 del D.Lgs n. 507/1993 e s.m.i il versamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani viene effettuato

in forma spontanea in 4 rate bimestrali aventi le seguenti scadenze: 31/03 – 31/05 – 31/07 – 30/09 di ogni anno.

2. La tassa, liquidata sulla base dei contribuenti assoggettati nell'anno precedente, denunce presentate e accertamenti notificati, viene iscritta in specifico elenco di soggetti debitori, unitamente alle addizionali ed alle eventuali sanzioni ed interessi dovuti, posto in riscossione ai sensi del comma precedente a cura del funzionario responsabile di cui all'art. 74 del D. Lgs. 507/1993.
3. Gli importi devono essere versati entro le scadenze stabilite al comma 1. Il soggetto a cui è affidata la gestione provvede ad inviare ai contribuenti specifico prospetto esplicativo contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree tassate, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze e l'indicazione delle modalità di pagamento. Il contribuente è tenuto al versamento nei termini di scadenza anche in caso di mancato ricevimento dell'avviso di scadenza.
4. Con delibera della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle tassa possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali o da particolari ed eccezionali situazioni di difficoltà economiche. Per le stesse motivazione il numero di rate di pagamento della tassa previsto al precedente comma 2 può essere portato fino ad un massimo di 8.

ART. 24 CONTROLLO DEI DATI

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'art. 22, l'ufficio comunale o il soggetto incaricato può rivolgere al contribuente motivato invito a esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a fatti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti, può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

ART. 25 ACCESSO AGLI IMMOBILI

1. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio tecnico comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'art. 22, comma 9, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazione del responsabile del relativo organismo.

ART. 26 ACCERTAMENTO PER PRESUNZIONE SEMPLICE

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2792 del codice civile.

ART.27
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta comunale designa un funzionario cui sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il nominativo del funzionario è comunicato alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, entro 60 giorni dalla nomina.

ART. 28
RIMBORSI

1. In caso di tributo iscritto nell'elenco dei soggetti debitori riconosciuto non dovuto la riduzione del relativo carico tributario è disposta dal funzionario responsabile; la riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere.
2. In caso di tributo iscritto nell'elenco dei soggetti debitori riconosciuto non dovuto per il quale il contribuente ha provveduto al relativo pagamento totale o parziale la riduzione del relativo carico tributario e conseguente rimborso diretto delle somme non dovute e versate è disposta dal funzionario responsabile.
3. In caso di tributo iscritto a ruolo riconosciuto non dovuto il discarico del relativo carico tributario è disposta dal funzionario responsabile; l'eventuale rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite viene effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs n. 112/1999 e s.m.i..
4. Il contribuente può richiedere lo sgravio o il rimborso della Tassa iscritta a ruolo riconosciuta non dovuta nel termine di 5 anni dalla data in cui è avvenuto il pagamento o è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
5. Il rimborso è disposto dall'ufficio competente entro 180 giorni dalla ricezione della richiesta e previa verifica della legittimità.
6. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 193 del 28/12/2000, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 29
CONTENZIOSO

1. Dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali di cui ai D.Lgs. 31/12/1992 n. 545 e al D.Lgs. 31/12/1992 n. 546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
2. In caso di esternalizzazione della gestione del servizio, l'Ufficio è rappresentato in giudizio dal concessionario o affidatario del servizio che provvede alla difesa delle ragioni dell'Ente, comunicandone obbligatoriamente l'insorgenza, la dinamica e gli esiti al Settore Finanziario del Comune.

**ART. 30
SANZIONI**

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate; per le violazioni relative agli obblighi di versamento si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e s.m.i.
2. Per le violazioni di cui al terzo comma dello stesso art. 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila, si fa rinvio, per quanto attiene al procedimento sanzionatorio, alla legge 689/1981.
3. La pena pecuniaria è determinata, in base alla gravità della violazione, tenuto conto dell'eventuale recidiva dell'autore, con provvedimento del Sindaco.
4. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, trovano applicazione le agevolazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 in materia di ravvedimento operoso.

**ART. 31
FORME DI GESTIONE**

1. La scelta della forma di gestione delle tassa deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.
2. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione del tributo possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le forme di gestione previste nell'art. 52, comma 5, lett. b) del D.L.gs 15.12.1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

**ART. 32
DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno 2011.
2. Per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle specifiche norme di leggi vigenti.
3. Il presente Regolamento, una volta divenuto esecutivo, abroga e sostituisce il previgente Regolamento.

**ART. 33
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 07/08/1990, n. 241, sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e sarà pubblicato sul sito web dell'Ente.

**ART. 34
VARIAZIONI AL REGOLAMENTO**

1. Il Consiglio Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.